



**APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL
SOFTWARE TERRITORIALE ESRI**

(CIG: 74602221F3)

IMPORTO A BASE DI GARA Euro 45.082,00 IVA ESCLUSA

CAPITOLATO D'ONERI

U.O. SIT e Reti Informative

P.O. Sviluppo Sistema Informativo
e Progetti d'Innovazione Tecnologica

Ing. Jurgen Assfalg

Firenze, 23/04/2018

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 – MODALITÀ E REQUISITI DEL SERVIZIO.....	3
ART. 3 – DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	4
ART. 5 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	6
ART. 7 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE.....	6
ART. 8 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	7
ART. 9 – BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE.....	7
ART. 10 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO....	7
ART. 11 – CESSIONE CONTRATTO E CREDITI – DIVIETO DI SUBAPPALTO.....	8
ART. 12 – PENALITÀ: FATTISPECIE E MODALITÀ DI APPLICAZIONE.....	8
ART. 13 – CORRISPETTIVO – PAGAMENTI – SOSPENSIONE PAGAMENTI.....	9
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.....	10
ART. 15 – MODALITÀ DI RISOLUZIONE E RECESSO.....	11
ART. 16 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D'UFFICIO.....	11
ART. 17 – VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE DITTA AGGIUDICATARIA.....	12
ART. 18 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE.....	12
ART. 19 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	12
ART. 20 – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC).....	12
ART. 21 – DUVRI E COSTI SICUREZZA.....	13
ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI.....	13

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la manutenzione anno 2018 di prodotti software ESRI in uso presso la Città Metropolitana di Firenze.

ART. 2 – MODALITÀ E REQUISITI DEL SERVIZIO

1. Le obbligazioni che formano oggetto dell'appalto comprendono la manutenzione del software territoriale ESRI riportato nella Richiesta di offerta, nelle modalità meglio descritte nel seguito.
2. E' oggetto del presente appalto la fornitura degli aggiornamenti per i software oggetto di manutenzione che si rendano disponibili durante il periodo di validità del contratto. L'impresa aggiudicataria è pertanto tenuta a:
 - a) fornire gli aggiornamenti per il software oggetto della manutenzione, secondo le modalità ed i tempi previsti da ESRI nell'ambito del programma Business Partner ESRI, e comunque entro **90 giorni** solari e consecutivi a partire dalla data di rilascio da parte di ESRI;
 - b) consegnare, senza ulteriori corrispettivi, eventuali materiali accessori, quali supporti di memorizzazione originali (CD-ROM, DVD, ecc.), chiavi hardware di protezione, licenze d'uso, manuali ed ogni altra documentazione tecnica (in lingua italiana quando disponibile) previsti dal produttore (ESRI) per il software oggetto dell'aggiornamento;
 - c) compilare eventuali schede, moduli e/o formulari (anche online) necessari per far valere le condizioni di garanzia dei diversi prodotti e/o per la registrazione delle licenze software, previa verifica con l'Amministrazione dei dati necessari alla compilazione;
3. L'impresa aggiudicataria è inoltre tenuta, per il periodo di riferimento (anno 2018) a fornire l'assistenza per garantire all'utenza del software il necessario supporto per un corretto uso del software stesso. Dovrà quindi essere garantito il necessario supporto tecnico per risolvere le diverse problematiche riscontrate nell'uso del software, ed in particolar modo quelle riconducibili a malfunzionamenti del software in manutenzione.
4. L'assistenza ed il supporto tecnico dovranno essere erogati, senza alcuna limitazione sul numero di richieste inoltrate dall'Amministrazione all'impresa aggiudicataria, conformemente a quanto di seguito indicato:
 - a) tramite personale tecnico con competenze specifiche sul software oggetto della manutenzione, nei **giorni feriali dal lunedì al venerdì, in orario 9-13, 14-17;**
 - b) intendendo per **tempo di intervento** il periodo, espresso in ore lavorative secondo il modello orario sopra richiamato, che intercorre fra la segnalazione del problema da parte dell'Amministrazione tramite telefono, fax o posta elettronica e la comunicazione all'Amministrazione da parte del prestatore della diagnosi e della previsione del tempo necessario a completare l'intervento (ovvero, a risolvere il problema)
 - i. in caso di problematiche che riducano in modo grave l'uso del software in manutenzione (**malfunzionamenti bloccanti**) l'impresa deve intervenire **entro 2 ore lavorative** dalla segnalazione.

- ii. in caso di problematiche che riducano in modo lieve la produttività o per qualsiasi altra richiesta di assistenza riguardante il software in manutenzione (**malfunzionamenti non bloccanti ed altre problematiche in genere**) l'impresa deve intervenire **entro il giorno lavorativo successivo** a quello della segnalazione;
- c) intendendo per **tempo di ripristino** il periodo, espresso in ore lavorative secondo il modello orario sopra richiamato, che intercorre fra la segnalazione del problema da parte dell'Amministrazione ed il ripristino definitivo delle condizioni normali di operatività del software in manutenzione,
 - i. in caso di problematiche che riducano in modo grave l'uso del software in manutenzione (**malfunzionamenti bloccanti**) l'impresa deve provvedere al ripristino **entro il giorno lavorativo successivo** a quello della segnalazione;
 - ii. in caso di problematiche che riducano in modo lieve la produttività o per qualsiasi altra richiesta di assistenza riguardante il software in manutenzione (**malfunzionamenti non bloccanti ed altre problematiche in genere**) l'impresa deve provvedere al ripristino **entro il terzo giorno lavorativo successivo** a quello della segnalazione;
- d) nei casi in cui non sia possibile risolvere il malfunzionamento o il problema in generale perché la risoluzione non rientra nelle capacità del prestatore ma richiede invece un intervento del produttore del software oggetto della manutenzione, il prestatore aggiudicatario deve rivolgersi al supporto tecnico di secondo livello (ESRI), dandone evidenza all'Amministrazione.

ART. 3 – DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'appalto avrà decorrenza dalla data dell'ordine, emesso successivamente al caricamento su piattaforma MePA del documento di stipula generato dal sistema.
2. L'importo presunto a base di gara ammonta a Euro 45.082,00 IVA esclusa.
3. Qualora CONSIP Spa attivasse, successivamente all'indizione della presente gara e prima dell'aggiudicazione definitiva, una Convenzione relativa al medesimo servizio, nel caso in cui i prezzi e/o le condizioni contrattuali proposte da quest'ultima risultassero più convenienti, verrà richiesto all'aggiudicatario provvisorio di adeguare i prezzi e/o le condizioni contrattuali a quelli proposti dalla convenzione stipulata da Consip Spa; l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui l'offerente primo classificato non provveda a tale adeguamento;
4. La prestazione cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa, ed è pertanto soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 26 ottobre 1972, n. 633) nella misura vigente al momento del pagamento.
5. I prezzi di cui al presente Capitolato sono comprensivi di ogni onere dovuto all'Impresa sulla base delle norme in vigore, ed in particolare compresi tutti i costi di eventuali oneri accessori.

ART. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del

risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima del perfezionamento contrattuale, una garanzia fideiussoria con le modalità e prescrizioni indicate all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co.2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (co. 4 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016).
3. La predetta cauzione deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate all'impresa affidataria. In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare l'importo originario della somma garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui all'art.103 del D.Lgs n. 50/2016 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.
6. A pena di esclusione dalla gara, in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi o GEIE non ancora costituiti, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese da associarsi o consorziarsi ovvero, in alternativa, riportare la seguente clausola: "La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara dalle Imprese.....(denominazione) con sede..... e(denominazione) con sede che partecipano in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ovvero Consorzio o GEIE non ancora costituiti".
7. In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituiti, la cauzione deve essere presentata, su mandato irrevocabile delle altre imprese riunite o consorziate, dall'Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. Alla cauzione si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7 del D.Lgs n. 50/2016, come modificato in ultimo dal D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, nelle misure ivi contemplate. Qualora vi sia diritto alla riduzione in quanto impresa certificata, l'offerente – previa segnalazione in sede di offerta del possesso dei relativi requisiti – dovrà obbligatoriamente allegare alla cauzione copia del documento di certificazione. In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa la riduzione della garanzia è possibile solo se tutte le imprese sono certificate.

ART. 5 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il perfezionamento contrattuale avverrà mediante caricamento sulla piattaforma CONSIP del Documento di Accettazione (c.d. "StipulaRdO"). Restano a carico dell'aggiudicatario gli oneri connessi all'assolvimento dell'imposta di bollo per detto documento - come imposto dall'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e ribadito in ultimo dalla Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate - da corrisponderci mediante utilizzo di bollettino F23, compilato secondo le indicazioni che saranno a suo tempo

fornite dall'Amministrazione.

2. Entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) con la quale l'Amministrazione richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo, l'Aggiudicatario dovrà restituire, tramite PEC, copia dell'avvenuto versamento.
3. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dall'impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate alla medesima.

ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti della Città Metropolitana di Firenze e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – consultabili all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente> – nelle sezioni “Personale” e “Disposizioni Generali”. La violazione da parte del contraente (e dei suoi collaboratori) del Codice di Comportamento costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente la violazione, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
2. L'Impresa aggiudicataria è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura oggetto di appalto.

ART. 7 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

1. L'offerta economica e la gestione conseguente dell'appalto devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs 50/2016;
2. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
 - a) dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
 - b) dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc..
3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di indennizzo da parte della medesima.
4. L'impresa aggiudicataria, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l'obbligo assoluto:

c) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la prestazione oggetto dell'appalto;

d) della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.

5. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai commi 2) 3) e 4) del presente articolo, accertata dall'Amministrazione o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione medesima comunica all'impresa e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della prestazione della fornitura.

6. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

7. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

8. Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma 5. l'impresa non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento di danni.

9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Amministrazione, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. Il prestatore della fornitura è responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

ART. 9 – BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'impresa fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

2. L'impresa aggiudicataria assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o contestazione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

ART. 10 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

1. L'Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa nulla possa

eccepire, di far effettuare da propri incaricati, in qualsiasi momento, verifiche e controlli sulle forniture effettuate, al fine di accertare che la fornitura oggetto dell'appalto avvenga nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche di cui al presente Capitolato, nonché di eseguire eventuali prove di funzionamento e di accertamento delle qualità dei prodotti forniti.

2. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'Impresa dalle responsabilità di cui al presente Capitolato.

3. L'impresa che durante l'esecuzione della fornitura dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

4. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.

5. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 11 – CESSIONE CONTRATTO E CREDITI – SUBAPPALTO

1. E' assolutamente vietata la cessione, totale o parziale, ad altra impresa del servizio oggetto del contratto, nonché qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dall'Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. I crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso la Città metropolitana possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21/01/1991, n. 52 e dell'art. 106 co.13 del D.Lgs n. 50/2016.

3. Il subappalto è ammesso nelle forme previste dalla normativa vigente (cfr. art. 105 del D.Lgs n. 50/2016).

ART. 12 – PENALITÀ: FATTISPECIE E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1. L'Impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del contratto e del presente capitolato in ordine alla qualità delle prestazioni da effettuare (art. 2 del presente Capitolato, "Modalità e requisiti del servizio").

2. L'Impresa è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del presente capitolato per l'attivazione del servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento per il software oggetto di manutenzione. In particolare per il **ritardo nella produzione dell'attestazione relativa all'attivazione del servizio** oltre i **45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi** dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, si applica una penalità nella misura di **Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno solare di ritardo**. Qualora il ritardo fosse tuttavia superiore a **75 (settantacinque) giorni solari** il rapporto contrattuale potrà essere risolto per inadempienza, e potrà essere applicata la clausola di affidamento a terzi della fornitura, fatta salva l'applicazione del maggior danno

3. L'Impresa è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del presente capitolato per la fornitura degli aggiornamenti per il software oggetto di manutenzione. In particolare si applicano le seguenti penali:

- a) in caso di mancato rispetto dei tempi di consegna degli aggiornamenti per il software oggetto della manutenzione di cui all'art 2, co. 5, lett. a) l'impresa è soggetta a penalità nella misura di **Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo** oltre il

termine di cui al sopra citato art 2, co. 5, lett. a). Qualora il ritardo fosse tuttavia superiore a **120 (centoventi) giorni solari** il rapporto contrattuale potrà essere risolto per inadempienza, e potrà essere applicata la clausola di affidamento a terzi della fornitura, fatta salva l'applicazione del maggior danno.

4. L'Impresa è inoltre soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del presente capitolato per la prestazione del servizio di assistenza per il periodo di riferimento (anno 2018). In particolare si applicano le seguenti penali:

- a) in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento di cui all'art. 2 co. 4 lett. b)
 - i. nella misura di **Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora lavorativa di ritardo** oltre le 2 ore lavorative dalla segnalazione da parte dell'Amministrazione in caso di malfunzionamenti bloccanti (v. art. 2, co. 4, lett. b), p.to i.)
 - ii. nella misura di **Euro 75,00 (settantacinque/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo** oltre il primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione da parte dell'Amministrazione in caso di malfunzionamenti non bloccanti (v. art. 2, co. 4, lett. b), p.to ii.)
- b) in caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino di cui all'art. 2 co. 4 lett. c) l'impresa è soggetta a penalità
 - i. nella misura di **Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo** oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della segnalazione da parte dell'Amministrazione in caso di malfunzionamenti bloccanti (v. art. 2, co. 4, lett. c), p.to i.)
 - ii. nella misura di **Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo** oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello della segnalazione da parte dell'Amministrazione in caso di malfunzionamenti non bloccanti (v. art. 2, co. 4, lett. c), p.to ii.)

5. L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero, non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Amministrazione. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.
6. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di Posta Elettronica Certificata, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
7. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale è facoltà, per l'Amministrazione, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

ART. 13 – CORRISPETTIVO – PAGAMENTI – SOSPENSIONE PAGAMENTI

1. L'Amministrazione, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui al presente Capitolato, corrisponderà all'Appaltatore, la somma derivante dall'applicazione del prezzo offerto in sede di gara, dietro rimessa di fattura.

2. Le fatture, la cui emissione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione, dovranno essere intestate alla Città Metropolitana di Firenze, U.O. SIT e Reti Informative, Via Cavour n. 1, 50129 Firenze – C.F.80016450480. Il benestare alla fatturazione verrà comunicato via PEC all'aggiudicatario, a seguito di invio, da parte di quest'ultimo, dell'elenco riepilogativo degli interventi effettuati. Gli estremi per il pagamento (conto corrente bancario o postale) dovranno essere indicati dall'appaltatore al momento dell'offerta, nel rispetto delle prescrizioni della L. 136/2010 s.m. e i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
3. Ogni fattura dovrà riportare l'indicazione del CIG/CUP, del buono d'ordine e degli estremi dell'impegno, nonché del benestare alla fatturazione (come indicati dall'Amministrazione), la descrizione delle prestazioni, e le modalità di pagamento. Le fatture eventualmente emesse in assenza del benestare dell'Amministrazione, ovvero prive delle indicazioni di cui sopra, non produrranno alcun effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione, e verranno immediatamente restituite con contestuale richiesta di emissione di nota di credito per l'intero ammontare.
4. I corrispettivi, decurtati delle eventuali penali applicate, saranno liquidati a seguito delle verifiche d'uso e dell'esibizione delle fatture emesse successivamente alle prestazioni di fornitura a cui si riferiscono, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture stesse al Protocollo Generale della Città Metropolitana.
5. La stazione appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a quando l'Impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
6. La sospensione dei pagamenti non può avere durata superiore a tre (3) mesi dal momento della relativa notifica all'Impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Trascorsi i suddetti tre (3) mesi senza che l'Impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
7. Per le sospensioni dei pagamenti contemplate nel presente Capitolato l'impresa non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo ad interessi e risarcimento di danni.
8. Le commissioni bancarie applicate dall'Ente Tesoriere sui bonifici bancari disposti dall'Amministrazione sono le seguenti: per mandati su Filiali dell'Ente Tesoriere UNICREDIT spa, il costo Euro/mandato è pari a zero; per mandati su altri Istituti, il costo Euro/mandato è pari ad Euro 2,50.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) quando l'Amministrazione e l'Impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;

- d) fallimento dell'Impresa, ad eccezione delle ipotesi di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa;
- e) ricorso al subappalto non autorizzato; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva;
- f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dall'Amministrazione per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; l'Amministrazione incamera la parte restante della cauzione;
- g) cessione dell'azienda, ove l'Amministrazione decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- h) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al presente Capitolato; la Città Metropolitana incamera la cauzione definitiva;
- i) negli altri casi previsti dal presente Capitolato e dalla vigente normativa.

2. L'Amministrazione, in qualunque momento dell'esecuzione, può recedere unilateralmente dal contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo, previa comunicazione scritta, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento delle prestazioni effettuate.

3. Qualora vi sia recesso unilaterale della Ditta, la stessa sarà obbligata a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

ART. 15 – MODALITÀ DI RISOLUZIONE E RECESSO

1. La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare alla Ditta aggiudicataria.

2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma precedente sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio del procedimento è indicato il termine entro il quale l'impresa può far pervenire le proprie controdeduzioni.

3. Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento della prestazione l'Amministrazione intimerà per iscritto all'impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l'impresa non adempia nei termini indicati, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione incamerando la cauzione, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

ART. 16 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui ai successivi comma, il pagamento del valore della prestazione di fornitura eseguita fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

2. Nei casi di risoluzione del contratto per motivi imputabili all'impresa, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente della fornitura, in danno dell'impresa inadempiente.

3. L'affidamento può avvenire con procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

4. L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, delle forniture affidate e degli importi relativi.

4. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Città Metropolitana rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa inadempiente.
5. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
6. Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore la stazione appaltante si riserva anche la facoltà di aggiudicare il servizio oggetto di appalto alla ditta che segue in graduatoria.

ART. 17 – VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE DITTA AGGIUDICATARIA

1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante.
2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi a) e b), l'Amministrazione continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

ART. 18 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

1. Quando sorgono contestazioni tra l'Amministrazione e l'Impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti contrattuali, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.
3. Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere tra le parti, queste si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.
4. Qualora non risulti possibile definire la controversia in sede amministrativa, la stessa sarà deferita alla competenza del Giudice ordinario. Il Foro competente è individuato nel Foro di Firenze.
5. Tutte le controversie relative alla presente procedura di affidamento, ivi incluse quelle risarcitorie, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e pertanto eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati al TAR Toscana di Firenze, via Ricasoli, 40, 50122 Firenze entro il termine di 60 giorni. In alternativa potranno essere oggetto, entro il termine di giorni 120, di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

ART. 19 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 si rinvia all'INFORMATIVA AI FORNITORI DI BENI E AI PRESTATORI DI SERVIZIO, in calce al presente capitolato.

ART. 20 – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione l'eventuale cambiamento di indirizzo di PEC. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità conseguente alla mancata comunicazione di tale cambiamento.

ART. 21 – DUVRI E COSTI SICUREZZA

1. Posto che il servizio oggetto del presente capitolato non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e che, pertanto, non sussistono condizioni di “interferenza”, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). Ugualmente, gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d’asta) risultano pari a zero euro.

ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d’oneri si fa rinvio a quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia, e dal regolamento dei contratti della Città Metropolitana.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Codice Civile il sottoscritto Legale rappresentante della Ditta dichiara di aver ben letto, di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto delle clausole di cui agli articoli 2 (Modalità e requisiti del servizio), 5 (Stipulazione del contratto), 6 (Obblighi a carico dell’appaltatore), 7 (Obblighi nei confronti del personale), 8 (Responsabilità dell’appaltatore), 11 (Cessione contratto e crediti – subappalto), 12 (Penalità: fattispecie e modalità di applicazione), 13 (Corrispettivo – pagamenti – sospensione pagamenti), 14 (Risoluzione del contratto e recesso), 15 (Modalità di risoluzione e recesso), 16 (Effetti della risoluzione – esecuzione d’ufficio), 17 (Variazione o modifica della ragione sociale della ditta aggiudicataria) e 18 (Definizione controversie – foro competente) del presente Capitolato d’oneri.

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
INFORMATIVA AI FORNITORI DI BENI E AI PRESTATORI DI SERVIZIO

ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. N. 196/2003

Il Decreto Legislativo n.196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" ci impone l'osservanza di alcune regole a protezione di tutti i dati personali, sia nella fase di raccolta di documenti e informazioni, sia durante l'attività amministrativa e istituzionale. Pertanto, si invita a leggere con attenzione la presente informativa.

Carattere obbligatorio del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è necessario per la gestione di tutte le fasi inerenti l'affidamento delle forniture di beni e delle prestazioni di servizio. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata instaurazione o continuazione del rapporto contrattuale.

Finalità perseguite

Il trattamento riguarderà unicamente il perseguimento delle finalità istituzionali della Città Metropolitana di Firenze, nonché quelle richieste dall'Interessato per i procedimenti amministrativi facoltativi rientranti tra i compiti dell'amministrazione. In particolare, l'attività svolta riguarda gli appalti e contratti relativi all'affidamento a terzi di lavori, forniture di beni e/o servizi necessari per l'Ente.

Modalità di acquisizione e di trattamento dei dati

I dati personali della Ditta vengono acquisiti direttamente dall'Interessato e/o da altri soggetti pubblici. A garanzia dei diritti dell'Interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le cautele previste dal predetto Decreto Legislativo, rispettando i presupposti di legittimità, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della dignità e della riservatezza. Il trattamento è svolto prevalentemente in forma cartacea, ma anche mediante strumenti informatici e telematici; prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e la cancellazione quando i dati cessino di essere necessari.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati nell'ambito degli uffici istituzionali e amministrativi della Città Metropolitana di Firenze e ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti. Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa, e rigorosamente nei casi ivi indicati.

Titolare del trattamento dei dati

E' la Città Metropolitana di Firenze, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal Sindaco Metropolitano. Responsabile del trattamento per i dati relativi alle procedure finalizzate all'affidamento di forniture di beni, di prestazioni di servizio e di appalto di lavori è il Dr. Rocco Conte, e gli incaricati sono le Posizioni Organizzative e tutte le persone assegnate alla Direzione.

Diritti dell'Interessato

Relativamente ai dati personali l'Interessato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall'art. 7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Appendice relativa ai dati personali "sensibili o giudiziari"

Dati personali qualificati dal Decreto Legislativo 196/2003 come "sensibili": quei dati personali che sono "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". Dati personali qualificati dal Decreto Legislativo 196/2003 come "giudiziari": quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria. L'acquisizione e il trattamento di questi due tipi di dati avverranno solo se previsti da espressa disposizione di legge, con riconoscimento delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati. Ai sensi dall'art. 22 Decreto Legislativo 196/2003, viene di seguito fornita l'indicazione dei riferimenti alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento di tali dati.

Principali norme in base alle quali sono chiesti i dati personali sensibili o giudiziari:

Nuovo codice dei Contratti pubblici: D.Lgs.n. 50/2016. ss.mm. e ii.

D.P.R. 252/1998 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";

Legge 575/1965 e ss. mm. e ii. "Disposizioni contro la mafia";

Regolamento dei Contratti della Città Metropolitana di Firenze

I dati sensibili e giudiziari saranno trattati secondo le prescrizioni contenute nella presente informativa e in ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 22 del Decreto Legislativo 196/2003 citato, provvedendo ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per il trattamento è consentito, salvi i diritti dell'Interessato sopraelencati.